Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 agosto 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. **1571.**

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Centro per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie, con sede in Ancona.

N. 1571. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica del Centro per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie, con sede in Ancona, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. **739.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Modena viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 150.000 (centocinquantamila), disposta dalla signora Maria Alessandrini nata Simonini, per l'istituzione del « Premio Riccardo Simonini ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 67. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. **740.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Toniolo » di Massa.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Toniolo » di Massa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 71. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. **741.**

Autorizzazione all'Accademia Georgica di Treia, con sede in Treia, ad accettare, con beneficio d'inventario, una eredità.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia Georgica di Treia, con sede in Treia, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità Simboli.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 742.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Angiolo Silvio e Jacopo Novaro », con sede in Roma.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Angiolo Silvio e Jacopo Novaro », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 743.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Premio Stanislao Cannizzaro », con sede in Roma.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Premio Stanislao Cannizzaro », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 744.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi per l'Alto Adige, con sede in Roma.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi per l'Alto Adige, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1955.

Nomina del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per la esecuzione del predetto regio decreto-legge, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il proprio decreto 19 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1952, registro n. 12 (Industria e commercio), foglio n. 274, con il quale fu nominato il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1955, registro n. 9 (Industria e commercio), foglio n. 364, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, per il quadriennio 1955-1958;

Considerato che occorre conseguentemente provvedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale dell'Istituto medesimo per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 12 del citato regio decreto-legge e delle successive disposizioni modificative ed integrative;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è costituito come segue:

Quintavalle dott. Dario, sindaco effettivo in rappresentanza della Corte dei conti;

Padellaro dott. Antonio, sindaco effettivo in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Marzano dott. Carlo, sindaco effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Grasso dott. Gaspare, sindaco supplente in rappresentanza della Corte dei conti;

Mori dott. Milton, sindaco supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Mancini dott. Costantino, sindaco supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Ai sensi dell'art. 12 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e delle successive disposizioni modificative ed integrative, il Collegio sindacale predetto durerà in carica per il periodo previsto per il Consiglio di amministrazione nominato con decreto 19 marzo 1955 nelle premesse citate.

Art. 2.

Ai componenti il Collegio sindacale di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto il compenso nella misura e con le modalità stabilite con proprio decreto del 27 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1955, registro n. 9 (Ministero industria e commercio), foglio n. 21.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1955

GRONCHI

GAVA — VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1955

(4266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1955.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » ed approvato il relativo statuto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente di detto Ente;

Vista la designazione fatta a tale scopo dall'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. Guido Borsellino Castellana è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1955.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1955.
Assistenza sanitaria agli assuntori ferroviari addetti ad impianti non classificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera *e*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Vista la legge 16 giugno 1951, n. 621, concernente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1949, che estende la assistenza sanitaria dell'Ente predetto ad alcune categorie di personale che prestano la loro attività nell'interesse del Ministero dei trasporti Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, gli assuntori delle Ferrovie dello Stato addetti ad impianti non classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, i quali prestino la propria opera per almeno sette ore giornaliere.

Art. 2.

La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per conto del personale di cui al precedente articolo, è costituita dalla complessiva retribuzione imponibile percepita dai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato appartenenti al grado 14°.

La somma fissa mensile alla quale sono ragguagliati i contributi di cui al precedente comma, è formata dallo stipendio iniziale riferito al grado 14° dell'ordinamento gerarchico ferroviario, con la qualifica di manovale, dall'indennità di carovita base e quote complementari per moglie e due figli a carico, maggiorati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, dovuta per il personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 600.000 abitanti, dall'importo della quota base del premio di interessamento corrispondente a 25 giornate di presenza mensili comprensive dell'aumento di cui all'art. 3 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè dell'assegno perequativo e del rateo mensile della tredicesima mensilità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1955
Registro n. 5 Lavoro e previdenza, foglio n. 139. — BAIOCCHI

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.
Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agnone, in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agnone, in provincia di Campobasso;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agnone, in provincia di Campobasso.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1955
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 183. — BENNATI

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Gosaldo, Taibon e Voltago, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agordo, in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Gosaldo, Taibon e Voltago, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agordo, in provincia di Belluno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Gosaldo, Taibon e Voltago, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agordo, in provincia di Belluno.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 175. — BENNATI

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nel « III Salone internazionale delle arti femminili dell'abbigliamento », che avrà luogo a Bologna, dal 1° al 15 ottobre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente autonomo Fiera di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale delle arti femminili dell'abbigliamento » che avrà luogo a Bologna dal 1° al 15 ottobre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti del 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 14 giugno 1955

(4350) *Il Ministro*: CORTESE

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nella « III Mostra nazionale di elettrodomestici », che avrà luogo a Milano dal 10 al 19 settembre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente della « III Mostra nazionale di elettrodomestici » a Milano;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra nazionale di elettrodomestici » che avrà luogo a Milano dal 10 al 19 settembre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127; 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 15 giugno 1955

(4351) *Il Ministro*: CORTESE

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nella « I Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile » che avrà luogo a Cantù, dal 17 settembre al 5 ottobre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal sindaco di Cantù;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile » che avrà luogo a Cantù, dal 17 settembre al 5 ottobre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti del 26 settembre 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 18 giugno 1955

Il Ministro: CORTESE

(4353)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1955.

Sostituzione del sindaco effettivo dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti (E.C.E.A.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1110, sulla costituzione di un Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti in Africa orientale italiana;

Visto il decreto del Ministero dell'Africa Italiana del 16 giugno 1939, col quale venne approvato lo statuto del predetto Ente;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il decreto n. 300038 in data 29 settembre 1954, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, col quale il Collegio sindacale dell'Ente fu costituito, per il triennio 1° luglio 1954-30 giugno 1957, come segue:

Pisano rag. Giulio, designato dall'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, sindaco;

Cecchini rag. Giacomo, direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, sindaco;

Ottaviani dott. Carlo, capo dell'Ufficio mobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sindaco;

Costa dott. Francesco, direttore di governo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, sindaco supplente;

Scalia dott. Giacomino, della Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente;

Bonalloggi rag. Armando, funzionario della Banca nazionale del lavoro, sindaco supplente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, col quale, a termini dell'art. 5, le attribuzioni già esercitate dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi dell'Ente suddetto, furono attribuite al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale n. 7771/255 del 24 aprile 1955, col quale allo scopo di riorganizzare i vari servizi dell'Ente in relazione ai suoi nuovi compiti il dott. Roberto Bosco, direttore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici a riposo venne nominato commissario straordinario dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti;

Considerato che con motivata lettera del 30 giugno 1955 il gr. uff. rag. Giulio Pisano, sindaco effettivo dell'E.C.E.A., ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, stante l'avvenuta sua nomina a presidente del Consiglio di amministrazione del « Credito Somalo » con conseguente necessità di frequenti e prolungate assenze da Roma;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla nomina di un nuovo sindaco effettivo dell'Ente, in sostituzione del predetto rag. Pisano, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Armando Rondinelli, ispettore generale amministrativo di questo Ministero, è nominato sindaco effettivo dell'E.C.E.A., in sostituzione del gr. uff. ragioniere Giulio Pisano.

Roma, addì 29 luglio 1955

Il Ministro: ROMITA

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Determinazione dei salari medi per il personale dipendente da ristoranti e trattorie, bars, caffè, buffet di stazione ed esercizi similari della provincia di Firenze ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal-

l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Preso atto dell'accordo intervenuto in data 11 giugno 1952 fra le organizzazioni sindacali interessate in ordine ai salari medi di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

I salari medi, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, per i camerieri retribuiti in tutto od in parte a percentuale, dipendenti da ristoranti e trattorie, bars, caffè, buffet di stazione ed esercizi similari della provincia di Firenze sono stabiliti nelle seguenti misure:

L. 35.640 mensili per il personale fisso;

» 1.371 giornaliere per gli scambi ed i turnisti o per il personale occasionalmente assunto per lavori straordinari, occasionali ed eccezionali.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1952.

Roma, addì 4 agosto 1955

p. *Il Ministro*: SEDATI

(4305)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1950, con il quale i signori dott. Raul Borioni e conte Orlando Buonaccorsi vennero confermati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Marino Cingolani e dott. Franco Micucci Cecchi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4425)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Revoca, nei confronti di alcune Società cooperative, del decreto Ministeriale 10 maggio 1955, riguardante lo scioglimento di Società cooperative di Caserta e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1955, con il quale, su proposta del presidente del Tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, fu disposto, ai sensi dell'art. 2544 Codice civile, lo scioglimento di trecentodiciotto cooperative di Caserta e provincia, inadempienti all'obbligo del deposito dei bilanci annuali, e fra le quali le Società cooperative « Opere pubbliche post-belliche » di Caserta, « La Domiziana » di Cellole di Sessa, « Persistere » di San Cipriano di Aversa, « Fraternità e Lavoro » di Sessa Aurunca, e « La Bonifica Sessana » di Sessa Aurunca;

Considerato che è stato accertato che nelle more del provvedimento, le suddette Cooperative hanno ottemperato al cennato obbligo, cosicchè è venuta meno la ragione del provvedimento stesso;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 10 maggio 1955 è revocato nei confronti delle Società cooperative:

1) « Opere pubbliche post-belliche », con sede in Caserta;

2) « La Domiziana », con sede in Cellole di Sessa;

3) « Persistere », con sede in San Cipriano di Aversa;

4) « Fraternità e Lavoro », con sede in Sessa Aurunca;

5) « La Bonifica Sessana », con sede in Sessa Aurunca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(4348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David Balfour, Console generale di Gran Bretagna a Genova.

(4396)

In data 9 luglio 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Federico Eulalio Cunha, Vice console di Argentina a Genova.

(4397)

In data 9 luglio 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jose Salvador Scorza, Vice console di Argentina a Venezia.

(4398)

In data 9 luglio 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Cusano, Console di Argentina a Roma.

(4399)

In data 9 luglio 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Juan Alvarez de Estrada y Martin de Oliva, Console di Spagna a Napoli.

(4400)

In data 4 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Maria A. Lassabe, Vice console dell'Uruguay a Milano.

(4401)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno lungo il torrente Parma, in comune di Parma.

Con decreto del 28 gennaio 1955, n. 1276, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno lungo il torrente Parma, in comune di Parma, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 17, mappale n. 125 parte, della superficie di ha. 0.48.40, ed indicato nell'estratto catastale del 31 marzo 1953, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 90, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario con il quale il dott. Pasquale Amato, al fine di ottenere l'iscrizione in ruolo speciale transitorio di gruppo *A*, aveva impugnato il decreto Ministeriale del 25 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1953, registro n. 12, foglio n. 390, relativo alla sua iscrizione nel ruolo speciale transitorio di gruppo *B*, corrispondente al ruolo tecnico dell'agricoltura.

(4384)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1955, il ricorso prodotto dalla Società S.I.C.L.A.R. in data 12 luglio 1952, contro il Prefetto ed il comune di Roma, avverso il diniego alla richiesta di installazione di un distributore di benzina in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, è stato dichiarato inammissibile.

(4412)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1955, il ricorso prodotto dalla Società S.I.C.L.A.R. in data 12 luglio 1952, contro il Prefetto ed il comune di Roma, avverso il diniego alla richiesta di installazione di un distributore di benzina in Roma, ponte Umberto, è stato dichiarato inammissibile.

(4413)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1955, il ricorso prodotto dalla Società S.I.C.L.A.R. in data 12 luglio 1952, contro il Prefetto ed il comune di Roma, avverso il diniego alla richiesta di installazione di un distributore di benzina in Roma, piazza Madonna di Loreto, è stato dichiarato inammissibile.

(4414)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1955, il ricorso prodotto dalla Società S.I.C.L.A.R. in data 12 luglio 1952, contro il Prefetto ed il comune di Roma, avverso il diniego alla richiesta di installazione di un distributore di benzina in Roma, via Pinciana angolo via Sgambati, è stato dichiarato inammissibile.

(4415)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1955, il ricorso prodotto dalla Società S.I.C.L.A.R. in data 12 luglio 1952, contro il Prefetto ed il comune di Roma, avverso il diniego alla richiesta di installazione di un distributore di benzina in Roma, piazza Gentile da Fabriano, è stato dichiarato inammissibile.

(4416)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	633,45
1 franco svizzero	»	145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	472610	234,50	Grillo *Salvatorina* fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Saccone Ida vedova Grillo Salvatore, dom. a Napoli.	Grillo *Salvatrice* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	56443	175 —	Fazzello *Concettina* fu Rosalino, moglie di Aiello Paolo, dom. a New York.	Fazzello *Maria Concetta* fu Rosolino, ecc., come contro.
Id.	106159	210 —	Fazzello *Concetta* fu Rosolino, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	111473	105 —	*Fazzella Concettina Maria* fu Rosolino, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	126303	245 —	Fazzello *Concetta* fu Rosolino, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	128393	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136122	210 —	*Fazella Concetta* fu Rosolino, moglie di *Ajello* Paolo, dom. a Palermo.	*Fazzello Maria Concetta* fu Rosolino, moglie di *Aiello* Paolo dom. a Palermo.
Id.	142431	525 —	*Fazello Concettina* fu Rosolino, moglie di Aiello Paolo, dom. a Palermo.	Come sopra.
Id.	154667	945 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	224449	1.228,50	*Cognato* Antonio fu Giacomo, dom. a *Siculiano* (Agrigento).	*Cognata* Antonio fu Giacomo dom. in *Siculiana* (Agrigento).
Id.	72018	1.050 —	*Figliolio* Domenico dom. a New York.	*Figliolia* Domenico dom. a New York.
Id.	89275	595 —	*Longobardi Maria Conetta* fu Alfonso moglie di *Figliolio* Domenico dom. a New York.	*Lombardo Maria Concetta Andrea* fu Alfonso moglie di *Figliolia* Domenico dom. a New York.
Id.	15672	220,50	Sardi De Letto Maria Assunta di Nicola moglie di Mazzara *Giovanni Battista*. Vincolata per dote.	Sardi De Letto Maria Assunta di Nicola moglie di Mazzara *Giovambattista*. Vincolata per dote.
Id.	46896	420 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	70122	728 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* di Nicola moglie di Mazzara *Giambattista*. Vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	81809	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	124231	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	154745	350 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* di Nicola moglie di Mazzara *Giovanni*. Vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	326664	385 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* di Nicola moglie di Mazzara *Giovanni Battista*. Vincolata per dote.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 45ª	692	500 —	*De Lucis* Giuseppe fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Rota Eugenia di Severino ved. *De Lucis*, dom. in Vado Ligure (Savona), con usufrutto a quest'ultima,	*Delucis* Giuseppe fu *Marco*, minore sotto la patria potestà della madre Rota Eugenia di Severino vedova *Delucis*, ecc., come contro.
Id. Serie 61ª	482	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 46ª	665	500 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
Id. Serie 61ª	481	150 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3979) Roma, addì 21 luglio 1955 *Il direttore generale*: Di Cristina

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1954 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	172.251.302 —
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttiferi – Buoni postali	»	818.777.860.853 —
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttiferi – cc/cc postali	»	290.894.497.557 —
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – infruttifero	»	67.395.519.496 —
3. Titoli:		
— di pertinenza della gestione propria	»	123.482.447.795 —
— di pertinenza del Fondo di riserva	»	2.377.144.203 —
4. Partecipazioni a Consorzi e Enti vari	»	3.333.100.000 —
5. Conto corrente con l'Istituto per la ricostruzione industriale per l'ammortamento del capitale già in comparticipazione	»	3.000.000 —
6. Anticipazioni ad Amministrazioni pubbliche	»	24.431.775.958 —
7. Prestiti – Enti vari – con fondi propri	»	527.158.110.779 —
7. Prestiti – Enti vari – coi fondi dei cc/cc postali (legge 9-5-50, n. 315 e legge 20-11-51, n. 1542)	»	48.365.999.600 —
7. Prestiti – Enti vari – con fondi degli Istituti di previdenza	»	1.057.892.071 —
7. Prestiti – all'Incis con fondi di altri Istituti	»	672.906.476 —
8. Credito in conto corrente con l'Inadel	»	1.605.090.613 —
9. Crediti vari – per rate di ammortamento sospese legge 7-11-1944, n. 282	»	672.790.209 —
9. Crediti vari – per rate di ammortamento rimaste da riscuotere	»	104.829.567 —
9. Crediti vari – per tassa di custodia sui depositi	»	47.185.597 —
9. Crediti vari – per diritti di polizza sui depositi	»	1.293.500 —
9. Crediti vari – per titoli diversi	»	933.794.471 —
10. Interessi e dividendi da riscuotere – su titoli di proprietà della Cassa	»	2.753.278.126 —
10. Interessi e dividendi da riscuotere – su prestiti ad Enti vari	»	5.544.722.179 —
10. Interessi e dividendi da riscuotere – su titoli di pertinenza dei Fondi di riserva	»	41.599.117 —
10. Interessi e dividendi da riscuotere – sui capitali in compartecipazione	»	245.898.000 —
11. Ordini di riscossione da introitare	»	4.943.787.378 —
12. Immobili (Palazzo sede della Cassa)	»	1 —
13. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1 —
14. Titoli in gestione di proprietà di Enti diversi	»	2.708.049.861 —
15. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	601.743.032 —
	L.	1.928.326.567.742 —
16. Effetti pubblici in deposito presso – l'Amministrazione centrale	»	7.807.281.430 —
16. Effetti pubblici in deposito presso – le Intendenze di Finanza	»	28.447.259.495 —
TOTALE . . .	L.	1.964.581.108.667 —

PASSIVO

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti presso le Sezioni di Tesoreria provinciale	L.	66.946.970.745 —
2. Mutui da somministrare	»	160.785.204.236 —
3. Depositi in numerario	»	13.682.562.006 —
4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti	»	3.056.000 —
5. Conti correnti – con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali – c/ ordinario	»	291.603.626.607 —
5. Conti correnti – con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali – leggi 9-5-50, n. 135 e 20-11-51, n. 1542	»	48.365.999.600 —
5. Conti correnti – con Enti vari	»	26.997.664.410 —
6. Contabilità speciali – conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	1.275.107.395.943 —
6. Contabilità speciali – conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	7.503.121.985 —
7. Gestioni patrimoniali di enti diversi – debito per disponibilità in c/c	»	3.755.425.670 —
7. Gestioni patrimoniali di enti diversi – debito per titoli consegnati in gestione	»	2.708.049.861 —
8. Interessi da pagare – su depositi in numerario	»	414.386.246 —
8. Interessi da pagare – su depositi in effetti pubblici	»	667.360.335 —
9. Mandati inestinti	»	6.567.252.510 —
10. Debiti vari – verso gli Istituti di previdenza per fondi somministrati per mutui	»	1.158.835.990 —
10. Debiti vari – verso Istituti finanziatori per mutui all'Incis	»	672.242.067 —
10. Debiti vari – per spese di amministrazione	»	29.323.808 —
10. Debiti vari – per imposta di ricchezza mobile	»	346.958.353 —
10. Debiti vari – per utili del 1954 da versare	»	4.639.548.578 —
10. Debiti vari – diversi	»	4.342.882.523 —
Da riportare . . .	L.	1.916.297.867.473 —

	Riporto . . .	L. 1.916.297.867.473 —
11.	Accantonamento recupero I.M.I.-F.I.M.	» 5.342.000.000 —
12.	Fondi di riserva ordinari	» 6.024.957.237 —
13.	Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	» 601.743.032 —
14.	Fondo di accantonamento relativo a quote di compartecipazione sul capitale del Consorzio di Credito per le Opere pubbliche	» 60.000.000 —
		L. 1.928.326.567.742 —
15.	Debito verso i depositanti di effetti pubblici	» 36.254.540.925 —
	TOTALE . . .	L. 1.964.581.108.667 —

Situazione al 31 dicembre 1954 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1.	Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – conto corrente infruttifero	L. 6.798.503.359 —
2.	Cassa depositi e prestiti conto corrente	» 1.275.107.395.943 —
3.	Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna	» 42.570.393 —
4.	Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	» 25.851.054 —
5.	Idem interessi da riscuotere	» 684.796 —
6.	Debitori diversi	» 435 —
7.	Mobili	» 1 —
8.	Titoli di rendita del fondo di riserva	» 1.418.261.969 —
9.	Interessi da riscuotere sui titoli del fondo di riserva	» 36.602.378 —
10.	Palazzo sede delle Casse di risparmio postali (costo)	» 5.703.326 —
	TOTALE . . .	L. 1.283.435.573.654 —

PASSIVO

1.	Depositanti – per depositi di risparmio – nominativi	L. 122.023.588.023 —
	Depositanti – per depositi di risparmio – al portatore	» 14.411.581.497 —
	Depositanti – per depositi giudiziari	» 5.035.451.364 —
2.	Buoni postali fruttiferi	» 1.121.119.987.324 —
3.	Creditori diversi	» —
4.	Credito dell'Erario per imposta di ricchezza mobile ed addizionale	» 673.158.920 —
5.	Creditori per spese di amministrazione del risparmio postale ordinario	» —
6.	Creditori per spese di amministrazione dei Buoni postali	» 1.039.238.958 —
7.	Utili da versare al Tesoro dello Stato	» 3.535.706.734 —
8.	Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	» 13.900.000.000 —
9.	Fondi di riserva	» 1.696.860.834 —
	TOTALE . . .	L. 1.283.435.573.654 —

Situazione al 31 dicembre 1954 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1.	Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4 %	L. 2.027.735 —
2.	Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	» 21.694.811 —
3.	Enti mutuatari per residuo capitale su mutui loro concessi col ricavato delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » (annualità a carico del Tesoro dello Stato)	» 53.339.049 —
4.	Enti mutuatari per residui capitali sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	» 264.034.699 —
5.	Mutuatari – versamenti in conto annualità relativa a mutui in cartelle ordinarie 4 %	» 78.331 —
6.	Cassa depositi e prestiti – c/c fruttifero	» 7.000.000 —
7.	Cassa depositi e prestiti – c/c infruttifero	» 20.538.274 —
8.	Titoli di proprietà	» 78.178.657 —
9.	Cartelle 4 % inalienate	» 265.200 —
10.	Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	» 1.830.298 —
11.	Debitori per interessi scaduti sulle cartelle 4 % inalienate	» 5.304 —
12.	Banche estere – conti correnti	» 867.187 —
13.	Mobili	» 1 —
14.	Tesoro dello Stato – c/c speciale per il servizio all'estero delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma	» 443.704 —
	TOTALE . . .	L. 450.303.250 —

PASSIVO

1. Cartelle ordinarie 4 % - in circolazione - conto capitale	L.	2.020.600 —
2. Cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano » in circolazione - conto capitale	»	21.695.000 —
3. Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » in circolazione - conto capitale	»	53.338.000 —
4. Cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli » in circolazione - conto capitale	»	264.037.000 —
5. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4 %	»	2.167.600 —
6. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	1.526.500 —
7. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	»	5.907.000 —
8. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	3.594.000 —
9. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4 %	»	123.968 —
10. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	187.427 —
11. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	»	584.568 —
12. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	6.011.235 —
13. Mutuatari - versamenti in conto annualità da scadere relative a mutui in cartelle ordinarie 4 %	»	60.089 —
14. Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui	»	204.718 —
15. Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato	»	23.998 —
16. Creditori diversi	»	313.924 —
17. Spese d'amministrazione residui da pagare	»	3.486.105 —
18. Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza	»	3.051 —
19. Fondo di riserva	»	85.018.467 —
TOTALE	L.	450.303.250 —

Situazione al 31 dicembre 1954 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di rendita - valore d'inventario	L.	5.634.745 —
2. Interessi attivi da riscuotere	»	147.342 —
3. Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente	»	745.399 —
TOTALE	L.	6.527.486 —

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.738 —
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.934 —
3. Interessi passivi da pagare	»	747.028 —
4. Debitori e creditori diversi	»	10.786 —
TOTALE	L.	6.527.486 —

Situazione al 31 dicembre 1954 della gestione del Fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce Rossa Italiana

ATTIVO

1. Titoli di rendita — capitale	L.	8.916.100 —
1. Titoli di rendita — interessi da riscuotere	»	632.088 —
2. Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente	»	4.735.655 —
TOTALE	L.	14.283.843 —

PASSIVO

1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.612.170 —
2. Avanzo di gestione	»	6.671.673 —
TOTALE	L.	14.283.843 —

Situazione al 31 dicembre 1954 di valori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ATTIVO

1. Titoli di rendita — valore d'inventario	L.	27.315.919.281 —
1. Titoli di rendita — interessi da riscuotere	»	525.700.110 —
2. Cassa depositi e prestiti - Debito in conto corrente	»	39.997.219 —
TOTALE	L.	27.881.616.610 —

PASSIVO

Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	27.881.616.610 —

Situazione al 31 dicembre 1954 degli Istituti di previdenza ferroviari

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni	L.	7.274.064.582 —
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	»	147.603.964 —
Titoli { capitale	»	544.536.020 —
Titoli { interessi da riscuotere	»	13.063.453 —
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo	»	5.906.664 —
Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	317.956.346 —
Mutui concessi dal Ministero dei trasporti alle cooperative edilizie ferroviarie	»	31.929.453 —
Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	»	168.604.340 —
Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione delle sede del Dopolavoro Ferroviario in Roma	»	6.578.825 —
Fondi speciali:		
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	»	8.436.892 —
Titoli { capitale	»	153.694.665 —
Titoli { interessi da riscuotere	»	4.011.806 —
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	»	20.487.802 —
TOTALE . . .	L.	8.696.874.812 —

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Patrimonio netto	L.	8.510.243.647 —
Fondi speciali:		
Patrimonio	»	186.631.165 —
TOTALE . . .	L.	8.696.874.812 —

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA
SCANO

IL DIRETTORE GENERALE
BONANNI

(4042)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(4321)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quindici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato con modificazioni con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, riguardante il passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornire ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente alla Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni

di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, che partecipi a pubblici concorsi;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1º ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 che detta norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Vista la legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quindici posti di allievo tecnico (grado 10º) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati », dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Tre dei suddetti posti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Un posto è inoltre, riservato, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana appartenente ai ruoli di gruppo inferiore, che sia in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio della « laurea in ingegneria civile o industriale ».

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo.

I suddetti limiti di età sono elevati:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età;

D) inoltre il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per

i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i funzionari che prima dell'istituzione del predetto I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni quarantacinque) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova e per quello inquadrato nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa — Piazza Mastai, 11 Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le complete generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte per due volte ad esami di concorso per lo stesso impiego senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, fermo, peraltro, restando quanto previsto dal precedente art. 3, lettera *A*, a favore dei coniugati.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri Uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio e della abilitazione prescritta nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (*non è ammesso il certificato*) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre *un certificato dell'autorità consolare*;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. *In caso di residenza per un tempo minore occorre un* altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militare se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

H) documento militare:

1) per i *candidati che abbiano già prestato servizio militare*:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) *certificato di buona condotta morale e civile;*
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o collocati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6.

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

Gli aiuti ed assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, *i quali partecipino al concorso dovranno produrre*, oltre i documenti di cui al precedente art. 7, un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o dell'articolo 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) *titolo di studio;*
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,

purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggi mine, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno, produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani di caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dall'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno, la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nella prova facoltativa di lingua straniera classificata con almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve di posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni;

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

I candidati che siano aiuti o assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti a un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al programma riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Ad essi sarà attribuita la votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno la votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Art. 13.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte che avranno luogo in Roma.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2900.

Art. 14.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° oltre l'indennità di carovita, l'indennità di funzione e gli altri assegni e competenze accessorie dovuti a norma di legge.

Al termine del suddetto periodo di prova essi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che al termine del periodo di prova e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovano nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1955
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 176. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementati, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione (aste sottili caricate di punta, solidi a grande curvatura, sollecitazioni di urto, vibrazioni libere di una massa portata da una struttura); travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portatili); molle, recipienti, piastre;

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; fondazioni: resistenze dei terreni, sistemi di fondazione; spinta delle terre, muri di sostegno; strutture e calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. *Idraulica e costruzioni idrauliche*:
idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni - opere relative e loro calcolazione - fognature.

Parte seconda

1. *Fisica tecnica*:
principi della termodinamica equazioni fondamentali variazioni di stato diagrammi termici gas perfetti entropia vapori saturi e sovrariscaldati cicli delle macchine termiche applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;
trasmissione del valore attraverso pareti;
produzione del calore apparecchi per la combustione caldaie camini isolamenti termici economizzatori surriscaldatori apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione depuratori;
combustibili; solidi, liquidi e gassosi;
utilizzazione industriale del calore impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;
produzione del freddo macchine frigorifere - impianti frigoriferi.

2. *Macchine termiche ed idrauliche*:
macchine a vapore alternative condensatori;
turbine a vapore;
motori a combustione interna cicli e diagrammi - motori a gas, benzina, Diesel;
turbine idrauliche;
pompe a stantuffo pompe centrifughe;
ventilatori;
compressori serbatoi a pressione.

3. *Elettrotecnica*:
corrente continua e sue leggi elettrolisi - pile - accumulatori magnetismo ed elettromagnetismo;
forze elettromotrici indotte correnti indotte - coefficienti di auto e di mutua induzione extra correnti;
correnti alternate reattanza ed impedenza dei circuiti fattore di potenza potenza reale, reattiva ed apparente sistemi trifasi;
collegamenti a stella ed a triangolo;
macchine elettriche - materiali impiegati - perdite nel ferro perdite nel rame perdite meccaniche rendimenti raffreddamento delle macchine elettriche;
trasformatori statici caratteristiche costruttive e di funzionamento accoppiamento in parallelo prove di collaudo;
generatori e motori a corrente continua - caratteristiche di funzionamento accoppiamenti prove di collaudo;
generatori e motori sincroni caratteristiche di funzionamento accoppiamento in parallelo prove di collaudo;
motori asincroni trifasi caratteristiche di funzionamento diagramma circolare regolazione della velocità funzionamento come generatori - prove di collaudo;
cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;
impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica equipaggiamento delle cabine di trasformazione rifasamento degli impianti;
descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

4. *Tecnica dell'illuminazione*:
generalità vari tipi di lampade e dati relativi sistemi d'illuminazione illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:
1) istituzione di diritto civile;
2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
3) nozioni di legislazione sui lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248) e regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e modificato con regi decreti 15 dicembre 1898, n. 556 e 15 aprile 1940, n. 462.

Roma, addì 11 luglio 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato
Servizio affari generali e personale

Piazza Mastai, 11 ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . e di . . . . nato a . . . . . . (Prov. di .) il . . (1) . . . e residente in . (Prov. .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso a quindici posti di allievo tecnico (grado 10°) nella branca di servizio « Manifatture ».

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio laurea in . conseguita presso l'Università di . in data . (4), e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . (5) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .;

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . lì, . . 1955

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(6) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;
profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;
dipendente dell'U.N.S.E.A.;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente dall'I.R.C.E.;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo, o collocato nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4198)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nel servizio di Amministrazione da trarsi dagli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;
Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina di trenta sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento, in servizio o in congedo, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il trentesimo anno di età. Tale limite è comprensivo di tutte le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del Distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado, arma (o servizio) e distretto o corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali). Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata, oppure il certificato avente valore di originale.

Quest'ultimo, perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti espressioni:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche potrà avvenire il rilascio del diploma originale » ovvero:

« Il presente certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1946 sostituisce fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte dell'autorità scolastica il rilascio dei diplomi »;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco, dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

7) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare od al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani e legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato e deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazone, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma o dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti alla lettera *d*) del precedente art. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di sessanta giorni, prescritto al menzionato art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni settantacinque.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti all'art. 4 in tempo successivo, non oltre però il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al distretto militare di residenza del concorrente che ne curerà l'immediato inoltro al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), avvertendo il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero o appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza (Ospedale militare di Cagliari, per i residenti in Sardegna) nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in s. p. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in s. p. (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare e da due ufficiali medici, possibilmente in s. p. (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in s. p. (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta, rispettivamente, dal direttore dell'Ospedale militare di Mogadiscio e Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

un esame orale sulle materie tecnico-professionali, i cui programmi sono allegati al presente decreto.

L'esame scritto avrà luogo in Roma (in Mogadiscio per gli appartenenti al Comando corpo di sicurezza della Somalia) e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà però essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno con le norme del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 17.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel servizio di amministrazione, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1955
Registro n. 34 *Esercito, foglio n.* 26

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVA SCRITTA

Cultura tecnico-professionale.

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Durata dell'esame: 8 ore.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

1. — *Arte militare.*

Tattica.

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.

Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica.

Ordinamento dell'Esercito Circoscrizione militare territoriale.

Struttura delle Divisioni e della Brigata alpina.

Cenni sulla costituzione dei reggimenti.

Composizione schematica dei battaglioni e dei gruppi.

Logistica.

Compiti della logistica. I servizi di guerra, con particolare riguardo alla Divisione di fanteria.

I servizi nella Brigata alpina e nelle minori unità.

Lo stanziamento: vari sistemi e loro caratteristiche.

Marcie. Movimenti motorizzati.

Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

2. — *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato*

Generalità. Concetto d'azienda. L'azienda statale. Il sistema contabile statale italiano. Cenni introduttivi di scienze giuridiche.

Cenni introduttivi di diritto amministrativo.

Cenni introduttivi di scienze economiche.

Cenni introduttivi di amministrazione pubblica e di finanza.

Cenni introduttivi di statistica.

Amministrazione dei beni dello Stato.

I contratti dello Stato.

Il bilancio dello Stato.

Entrate e spese dello Stato.

Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'Amministrazione.

L'organizzazione finanziaria dello Stato.

3. — *Amministrazione e contabilità militare.*

L'Amministrazione militare: compiti e caratteristiche. Contabilità militare. Amministrazione dell'Esercito.

Sindacato e controllo. Ispezioni.

Il decentramento amministrativo.

Le Direzioni di Amministrazione.

Organizzazione e funzionamento amministrativo delle aziende-corpo.

Le cariche e le funzioni amministrative nei Corpi.

Accertamenti delle perdite.

Forza amministrativa. Ordinativi di pagamento e accreditamenti in c. c. postale.

Fondi.

Contratti. Servizi ad economia.

Contratti per l'Amministrazione militare.

La compagnia: compiti amministrativi e responsabilità del comandante.

Amministrazione e contabilità dei distaccamenti.

Servizio degli assegni.

Servizio di cassa.

Servizio del vitto. Mense. Spacci. Le razioni.

Spese generali dei Corpi.

Servizio alloggi. Servizio casermaggio. Servizio combustibili.

Servizio del vestiario.

Servizio di magazzino: gestione del materiale.

Servizio dei quadrupedi.

Servizio delle pensioni.

Ufficio d'Amministrazione personali militari vari. Comandi di G. U. e Q. G.

Amministrazione e contabilità dei Corpi e reparti CC.

Istituti militari.

Ospedali e stabilimenti sanitari.

Direzioni e stabilimenti di commissariato.

Distretti militari. Uffici provinciali di leva. Stabilimenti militari di pena.

Istituto geografico militare. Istituto chimico farmaceutico militare. Centri rifornimento quadrupedi.

Corpo di sicurezza della Somalia.

Il servizio di amministrazione in guerra: mobilitazione, organi, compiti, funzionamento.

4. — *Regolamenti amministrativi militari.*

Leggi, regolamenti, istruzioni in vigore per l'Amministrazione militare, limitatamente ai compiti attribuibili a subalterni di amministrazione, come da programmi dei corsi A. U. C.

NB. — La durata della prova orale non potrà superare di massima i 60 minuti.

Roma, addì 4 luglio 1955

Il Ministro: TAVIANI

(4260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta);

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta), nell'ordine appresso indicato:

1. Ferraro dott. Domenico	punti	76,81	su 132
2. De Lisi dott. Leonardo	»	76,52	»
3. Succi Cimentini dott. Flobert	»	76,08	»
4. Di Simine dott. Eugenio	»	74,73	»
5. Veneroso dott. Giuseppe	»	73,45	»
6. Menduni dott. Attilio	»	73,36	»
7. Gitti dott. Diamante	»	70,56	»
8. Condemi Bruno	»	69 —	»
9. Rianò dott. Enrico	»	68,77	»
10. Piva dott. Erminio	»	68,74	»
11. Russo Lucarelli Archita	»	68,02	»
12. Basile Francesco	»	67,97	»
13. Bonadio Giuseppe	»	66,48	»
14. Colotta Francesco	»	65,66	»
15. Di Santo dott. Angelo, ex combattente, prigioniero di guerra	»	65 —	»
16. Damiani Rocco	»	65 —	»
17. Caliulo dott. Rosario	»	64,63	»
18. Di Giovanni Gaetano	»	61,83	»
19. Orsini Orsino	»	59,58	»
20. Ellena dott. Giovanni	»	58,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(4331)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani);

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani), nell'ordine appresso indicato:

1. De Gaetano dott. Giuseppe	punti	81,16	su 132
2. Ferraro dott. Domenico	»	76,81	»
3. De Lisi dott. Leonardo	»	76,52	»
4. Succi Cimentini dott. Flobert	»	76,08	»
5. Di Simine dott. Eugenio	»	74,73	»
6. Veneroso dott. Giuseppe	»	73,45	»
7. Menduni dott. Attilio	»	73,36	»
8. Rianò dott. Enrico	punti	68,77	su 132
9. Russo Lucarelli Archita	»	68,02	»
10. Basile Francesco Paolo	»	67,97	»
11. Condemi Bruno	»	67 —	»
12. Bonadio Giuseppe	»	66,48	»
13. Colotta Francesco	»	65,66	»
14. Di Santo dott. Angelo	»	65 —	»
15. Caliulo dott. Rosario	»	64,63	»
16. Damiani Rocco	»	63 —	»
17. Orsini Orsino	»	59,58	»
18. Ellena dott. Giovanni	»	58,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(4368)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria del concorso a quattro posti di archivista (gruppo C, grado 11°) nel ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato, indetto con decreto 20 maggio 1955.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 20 maggio 1955, con cui venne bandito un concorso per esami a quattro posti di archivista (gruppo C, grado 11°) nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, in relazione all'art. 30 del regolamento del 30 ottobre 1933, n. 1612;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a quattro posti di archivista (gruppo C, grado 11°), bandito con decreto del 20 maggio 1955:

1) Panarello Elda nata Lupidi: media prove scritte 7 3/6; prova orale 7; totale 14 3/6;

2) Billi Annunziata nata Alberini: media prove scritte 7 2/6; prova orale 7; totale 14 2/6;

3) Molteni Luigi: media prove scritte 7 1/6; prova orale 7; totale 14 1/6.

Art. 2.

I sottoindicati impiegati sono dichiarati vincitori:

1) Panarello Elda nata Lupidi; 2) Billi Annunziata nata Alberini; 3) Molteni Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1955

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1955
Registro n. 7, foglio n. 311. — SPAGNOLO

(4343)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.